

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

PRINCIPI - FINALITA' - CONTENUTI

Art. 1 Istituzione e finalità

- Come da normativa vigente presso l'Istituto è costituito un Organo di garanzia che si esprime contro i ricorsi presentati in seguito a sanzione disciplinare inflitta allo studente.
- L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del regolamento disciplinare relativo al regolamento di Istituto.

Art. 2 Soggetti interessati al ricorso

- Contro la sanzione disciplinare inflitta allo studente chiunque abbia interesse può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Art. 3 Durata e composizione dell'Organo di Garanzia

- L'organo di garanzia interno è un organo collegiale che dura in carica un anno scolastico ed è costituito dal Dirigente Scolastico (o, in caso di impossibilità, da un suo delegato) che lo presiede, da un docente indicato e nominato dal Collegio Docenti, da uno studente eletto dal Comitato Studentesco, da un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori.
- Per ciascuna categoria, già all'atto della nomina, viene designato un membro supplente.

Art. 4 Tempi e modalità di presentazione del ricorso

- Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.

Art. 5 Convocazione dell'Organo di Garanzia: modalità e tempi

- La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Art. 6 Incompatibilità e sostituzione dei membri

- Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:
 1. sia personalmente coinvolto nel procedimento;
 2. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
 3. faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.
- A tal fine, per ciascuna categoria, già all'atto della nomina, viene designato un membro supplente.
- Il membro, impedito ad intervenire per le motivazioni di cui al punto precedente e/o per altri motivi, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente provvederà a convocare il membro supplente.

Art. 7 Modalità di voto e assunzione di decisioni

- Per assumere le sue decisioni l'organo deve essere perfetto.
- Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi.
- Tutti i componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.

Art. 8 Tempi e modalità di comunicazione esito

- L'organo si esprimerà entro i successivi 5 giorni lavorativi.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 9 Impugnazioni

- Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia.